



REPUBBLICA DI SAN MARINO

Segreteria di Stato
per l'Industria, l'Artigianato e il Commercio

DIPARTIMENTO AFFARI ISTITUZIONALI UFFICIO SEGRETERIA ISTITUZIONALE	
PROTOCOLLO	
N°	1157
Data	03-07-2012

Relazione al Progetto di Legge

“Legge sull’uso delle comunicazioni elettroniche e dell’e-commerce”

Eccellentissimi Capitani Reggenti,

Onorevoli colleghi

Una caratteristica precipua della globalizzazione è rappresentata dall’uso diffuso di nuove tecnologie per la comunicazione. Tali tecnologie offrono significativi benefici, in particolare per Stati di ridotte dimensioni e peculiare conformazione geografica come il nostro, ma necessitano una disciplina giuridica specifica per risolvere determinate questioni legate alla loro natura, ovvero per prevenire potenziali ostacoli se non pericoli legati al loro uso.

La presente proposta di legge mira a offrire un quadro moderno ed efficiente all’utilizzo delle comunicazioni elettroniche in particolare, nell’ambito commerciale. Infatti, l’uso diffuso dei mezzi elettronici ha trovato primo impulso ed è tuttora particolarmente rilevante in questo ambito. Si intende dunque offrire un quadro di riferimento completo agli imprenditori, permettendo un utilizzo più ampio ed efficiente di tali nuove tecnologie, al fine di far guadagnare loro competitività e dunque generare ricchezza.

In realtà, i mezzi elettronici sono già utilizzati in modo diffuso. I dati aggregati relativi alle economie dei paesi sviluppati ci indicano percentuali tendenti al 100% per quanto riguarda l’utilizzo dei calcolatori elettronici da parte delle imprese, e di poco inferiori per quanto riguarda l’utilizzo di Internet da parte delle stesse imprese. Almeno la metà di tali imprese mantiene un sito web, e almeno un terzo di esse utilizza Internet per ricevere o piazzare ordini.¹ Il fatto che tali dati siano relativi all’anno 2008 può solo indurci a pensare che nel frattempo la prassi si sia evoluta verso un uso ancora più diffuso di tali mezzi.

È evidente che l’economia sammarinese ha bisogno di muoversi in tale direzione e, per fare ciò, necessita di un quadro legislativo adeguato, preconizzato nell’articolo 11 della Legge 26 Luglio 2010

¹ UNCTAD, Information Economy Report 2010, Statistical Annex.

N.130, Testo Unico sulla “Disciplina del Commercio e norme di sviluppo della rete distributiva commerciale della Repubblica di San Marino”.

Tale quadro legislativo è stato preparato sulla base delle esperienze internazionali in materia. La natura mobile delle comunicazioni elettroniche impone infatti di guardare al quadro mondiale in cui l'operatore di commercio elettronico necessariamente interagisce. L'analisi attenta delle esperienze altrui, incluse quelle di Stati con esigenze simili a quelle di San Marino come Singapore, ha portato ad individuare nei testi legislativi preparati dalla Commissione delle Nazioni Unite per il diritto del commercio internazionale (UNCITRAL/CNUDCI) le fonti utili all'esercizio legislativo. Tali testi sono infatti già stati adottati in un gran numero di sistemi giuridici e riassumono l'esperienza internazionale in materia, assicurando l'efficacia della disciplina risultante. La scelta di adottare testi di diritto uniforme offre molteplici vantaggi quali la miglior conoscibilità del diritto sammarinese per gli operatori commerciali stranieri e la possibilità di accedere a numerosi commenti di giuristi internazionali che, vertendo sulle medesime disposizioni di legge, risulteranno utili anche per l'interpretazione del diritto sammarinese.

La proposta di legge si avvale dunque di tre testi uniformi preparati dall'UNCITRAL: la legge tipo dell'UNCITRAL sul commercio elettronico, la legge tipo dell'UNCITRAL sulle firme elettroniche e le norme sostanziali della Convenzione dell'ONU sull'uso delle comunicazioni elettroniche nei contratti internazionali.² Tali testi si reggono sui tre principi fondamentali che informano il diritto del commercio elettronico così come il presente progetto di legge: il principio di non discriminazione, il principio di neutralità tecnologica ed il principio di equivalenza funzionale.

Il principio di non discriminazione impone l'eguaglianza tra comunicazioni elettroniche e altri mezzi di comunicazione, in primis quelli scritti tradizionali. In altre parole, l'utilizzo delle comunicazioni elettroniche non deve imporre requisiti aggiuntivi rispetto all'utilizzo degli altri media precisamente al fine di non scoraggiare l'uso delle nuove tecnologie.

Il principio di neutralità tecnologica impedisce la scelta di tecnologie specifiche a livello normativo. Pertanto, le disposizioni della legge non si riferiscono a determinate tecnologie ma descrivono in termini neutrali le funzioni che tali tecnologie devono soddisfare. Questo principio permette alla legge di essere compatibile non solo con tutte le tecnologie esistenti, ma anche con quelle future e allo stato non prevedibili, così evitando di modificare frequentemente il testo legislativo o, ancor peggio, di prevenire l'utilizzo di determinate tecnologie non prevedibili in questo momento.

Infine, il principio di equivalenza funzionale permette di definire in via generale ed astratta i requisiti che devono essere soddisfatti perché il mezzo elettronico possa essere considerato dalla legge equivalente al mezzo scritto tradizionale. Tale risultato viene ottenuto analizzando la funzione svolta dal

² Sebbene l'adozione di tale Convenzione non sia per ora suggerita, il progetto di legge è compatibile con tale decisione che potrà pertanto essere compiuta in qualsiasi momento ciò sia ritenuto opportuno.



mezzo tradizionale e ponendo il soddisfacimento della stessa funzione per via elettronica come condizione per la validità del mezzo elettronico. Così, ad esempio, la forma scritta tradizionale viene richiesta per taluni documenti al fine di documentare a futura memoria il contenuto di certi atti giuridici. Tale funzione viene soddisfatta dal documento elettronico quando l'informazione in esso contenuta è accessibile per successive consultazioni, così permettendo il soddisfacimento delle stesse funzioni per cui si richiede il supporto cartaceo.

La nuova disciplina sull'uso delle comunicazioni elettroniche interviene su una materia che, in parte ed almeno in teoria, era già disciplinata da due testi: la Legge 20 luglio 2005 n. 115, "Legge sul documento informatico e la firma elettronica", e il Decreto 8 novembre 2005 n. 156, contenente "Regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici". Questi testi contengono, in particolare, alcune norme sulla firma elettronica e sull'archiviazione di documenti elettronici, ma non trattano le transazioni elettroniche, inclusi i contratti conclusi per via elettronica. Si tratta di testi che si rivolgono a operatori esperti e dotati di risorse economiche e tecnologiche significative, e primariamente alla pubblica amministrazione, ma che non hanno riscontrato grande successo tra gli imprenditori, anche alla luce delle specifiche tecnologie richieste. Peraltro, si tratta di una difficoltà condivisa con molti altri paesi che hanno intrapreso la stessa strada, al punto che la stessa Commissione Europea ha iniziato un procedimento di consultazione per la revisione della direttiva comunitaria sulle firme elettroniche, al fine di promuoverne l'uso e tenendo conto anche delle difficoltà emergenti dalla scelta, diretta o indiretta, di tecnologie specifiche. La legge 115/2005 rimane applicabile alle comunicazioni elettroniche scambiate con la pubblica amministrazione, mentre il presente progetto di legge si applica a tutte le comunicazioni elettroniche scambiate tra privati, siano essi imprenditori o consumatori.

La disciplina proposta intende offrire linee guida tecnologicamente neutrali e dunque compatibili con soluzioni informatiche non eccessivamente onerose, ma che al tempo stesso non impediscono l'adozione di tecnologie più avanzate da parte di coloro che ne hanno la necessità e le risorse necessarie. Si tratta insomma di uno strumento flessibile che può davvero aiutare la crescita economica sammarinese tramite l'uso di mezzi informatici, indipendentemente dalla loro complessità tecnica.

Il progetto di legge sull'uso delle comunicazioni elettroniche è diviso in due titoli relativi alle comunicazioni elettroniche e alle firme elettroniche.

Il titolo primo, relativo alle comunicazioni elettroniche, è diviso in tre parti dedicate, rispettivamente, alle disposizioni generali, alla disciplina delle comunicazioni elettroniche, e alla disciplina dei contratti conclusi per via elettronica.

Le disposizioni generali limitano il campo d'applicazione della legge. In particolare, l'articolo 1 precisa che la legge si applica agli scambi di natura commerciale. Essa si applica altresì ai contratti conclusi da consumatori, ma non disciplina in modo specifico la protezione dei consumatori, che rimane



affidata alla disciplina generale, come integrata dal titolo III del progetto di legge. Occorre notare a tal proposito che, in applicazione del principio generale di non discriminazione, le regole in materia di protezione dei consumatori non devono penalizzare il commercio elettronico. Dunque, eventuali norme aggiuntive rispetto alla disciplina generale dovranno essere attentamente valutate alla luce di tale principio informatore. Il terzo paragrafo dell'articolo 1 specifica quali disposizioni possono essere derogate dalle parti in virtù del principio di autonomia contrattuale. Ciò permette alle parti di determinare le regole ottimali per i loro scambi elettronici, senza pregiudicare principi di interesse generale. Qualora però le parti nulla pattuissero in materie, gli articoli della legge si applicherebbero di default. Altre applicazioni del principio di autonomia contrattuale si possono trovare in specifiche disposizioni della legge (ad es., nella prima parte del secondo comma dell'articolo 17).

L'articolo 2 della legge specifica quali materie sono sottratte all'applicazione della legge. Le esclusioni di cui al primo comma sono dovute al fatto che in tali materie esiste già una disciplina internazionale uniforme specifica. Essa si continuerà dunque ad applicare. Il secondo comma si riferisce invece ai titoli di credito. La legge non disciplina i titoli di credito elettronici poiché non esiste al momento una normativa di riferimento in materia. Si tratta dunque di materia riservata per legislazione futura. Il terzo comma esclude, secondo un orientamento consolidato, i contratti aventi ad oggetto diritti su beni immobili e le comunicazioni relative allo statuto personale. Anche in questo caso, è possibile che in futuro sistemi elettronici adeguati vengano sviluppati, ad esempio con uso di registri elettronici centralizzati, e pertanto che tale articolo venga emendato. L'ultimo comma dell'articolo 2 specifica che tramite apposito decreto delegato verranno individuate alcune specifiche categorie merceologiche per cui verrà inibita l'attività di vendita tramite mezzi informatici.

L'articolo 3 contiene le definizioni rilevanti per la legge, tratte dai testi UNCITRAL. Tra di esse, è degna di nota la definizione di "messaggio di dati", che si situa al cuore della legge in quanto determina in pratica quali tecnologie sono ricomprese nel suo ambito applicativo. In virtù del principio già citato di neutralità tecnologica, tale definizione è quanto più ampia possibile, ricomprendendo ogni forma di comunicazione elettronica, incluso il fax. Altra definizione di particolare importanza è quella di firma elettronica, che rinvia ad un messaggio di dati in grado di essere utilizzato per riconoscere il firmatario o per determinarne la volontà rispetto all'informazione contenuta nel messaggio. Così, ad esempio, l'identificativo di un telefono cellulare in caso di invio di SMS potrà essere utilizzato come firma elettronica e pertanto portare a identificare il mittente del messaggio, naturalmente con le cautele in materia di valore probatorio che si vedranno oltre. Nel caso specifico, ad esempio, sarà possibile provare che il telefono è stato sottratto, o che l'identificativo del numero telefonico è stato falsificato.

L'articolo 4 specifica che determinate circostanze non costituiscono, da sole, sede sociale, residenza o domicilio. Tali circostanze includono l'ubicazione di parte del sistema informativo, il luogo da cui si accede al sistema informativo e l'utilizzo di nomi a dominio o di altri simili indirizzi collegati



ad un territorio geografico. Pertanto, ad esempio, l'operatore commerciale sammarinese che utilizzi un sistema informativo in parte ubicato in Italia (o altrove, ed anche in località sconosciuta o mutevole, come accade in caso di applicazioni nella nuvola o "cloud") non diventa perciò solo operatore italiano; l'operatore commerciale straniero che acceda al proprio sistema informativo dal territorio sammarinese non stabilisce per ciò solo una sede in detto territorio; e l'utilizzo, ad esempio, di poste elettroniche utilizzanti nomi a dominio geografico non sarà da solo indicativo dell'effettivo luogo di stabilimento dell'autore dei messaggi.

L'articolo 5 salvaguarda l'applicazione di eventuali norme contenute in altri testi normativi e richiedenti determinati obblighi di informazione.

L'articolo 6 apre la parte II del titolo I, dedicata alle comunicazioni elettroniche. In particolare, l'articolo 6 riconosce il principio di non discriminazione delle comunicazioni elettroniche, e precisa che esso si applica non soltanto all'informazione contenuta nel messaggio di dati ma anche all'informazione ad essa collegata, ad esempio, tramite link, e dunque accessibile elettronicamente.

Il terzo comma dell'articolo 6 precisa la natura volontaria dell'uso delle comunicazioni elettroniche. Tuttavia, il consenso all'uso di tale mezzo può anche essere desunto per fatti concludenti. Ciò permette di evitare che chi decide, ad esempio, di scambiare messaggi per posta elettronica, possa poi ripudiare il valore giuridico di tali messaggi asserendo di non aver mai dato consenso espresso all'uso del mezzo elettronico.

L'articolo 7 stabilisce il requisito per l'equivalenza funzionale tra documenti in forma elettronica e in forma scritta. Poiché la forma scritta viene richiesta dalla legge al fine di avere un riferimento affidabile in merito al contenuto della comunicazione, la forma elettronica sarà equivalente ogniqualvolta la comunicazione elettronica possa essere accessibile per successive consultazioni. Dunque, l'esistenza del messaggio in forma elettronica non sarà sufficiente se, ad esempio, esso non è consultabile perché il sistema informativo o il software necessari sono obsoleti, o il messaggio è corrotto da virus informatico.

L'articolo 8 stabilisce il requisito per l'equivalenza funzionale rispetto alla nozione di documento originale. In tal caso, si richiede la garanzia affidabile che il documento abbia mantenuto l'integrità della sua forma definitiva, e, se il documento deve essere non solo conservato ma anche esibito, che ciò sia possibile. Il secondo comma dell'articolo 9 precisa che eventuali modifiche al messaggio di dati dovute alla sua archiviazione sono irrilevanti ai fini della verifica dell'integrità, e che il livello di affidabilità deve essere valutato alla luce delle circostanze concrete del caso. In questo modo, sarà possibile apprezzare sia i messaggi conservati in modo automatico in sistemi informativi avanzati operati dalle grandi imprese, sia quelli conservati in modo più semplice da piccoli imprenditori o anche privati cittadini, ma tuttavia pur sempre rilevanti per la decisione della controversia.



L'articolo 9 riprende i principi precedenti in materia di efficacia probatoria, in particolare ribadendo il principio di non discriminazione delle comunicazioni elettroniche. E' da notarsi che si trova qui il principio, presente anche altrove, del valore relativo della prova elettronica, ovvero del fatto che la comunicazione elettronica deve essere valutata non come elemento a sé stante, ma nel contesto della transazione commerciale. Pertanto, ad esempio, il messaggio di posta elettronica scambiato sporadicamente, o magari mai riscontrato dal destinatario, tra parti che non hanno alcuna altra relazione contrattuale, sarà valutato diversamente da una serie di messaggi tra parti che hanno solide relazioni d'affari, e che eseguono continuamente scambi commerciali sulla base delle comunicazioni scambiate elettronicamente.

L'articolo 10 introduce principi generali in materia di conservazione delle comunicazioni elettroniche. Si tratta di una norma che semplifica assai il regime previsto dal titolo IV del Decreto 8 novembre 2005, n. 156, "Regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici", i cui articoli, fondati sulla scelta di specifiche tecnologie, hanno trovato limitata applicazione in ambito commerciale. Come già detto, si tratta di una scelta mirante ad offrire flessibilità nell'uso delle comunicazioni elettroniche e compatibile con varie disponibilità economiche.

L'articolo 11 introduce regole per l'attribuzione del messaggio elettronico al mittente, ovvero ad un terzo autorizzato all'invio.

L'articolo 12 stabilisce i criteri per la determinazione del momento e del luogo di invio e ricezione delle comunicazioni elettroniche. Si tratta di elementi importanti, soprattutto sotto il profilo temporale, ad esempio ai fini contrattuali, in caso di offerte condizionate all'accettazione entro una certa data. Il testo offre una soluzione che tiene in conto svariati fattori rilevanti e specifici al commercio elettronico. Uno di essi è la possibilità che un sistema informativo possa non essere raggiungibile per motivi indipendenti dal mittente della comunicazione (manutenzione del sistema, filtri antispam, raggiunti limiti di capacità, ecc.). Un altro riguarda la possibilità di designare un indirizzo elettronico per gli scambi: tale indirizzo si considera attivo e consultato regolarmente, mentre eventuali altri indirizzi, anche se attivi, possono essere consultati solo sporadicamente. In tale ultimo caso, il destinatario dovrà dunque non solo ricevere il messaggio nel proprio sistema informativo, ma anche essere consapevole che tale messaggio è stato inviato perché tale messaggio possa essere considerato come ricevuto.

L'articolo 13 disciplina la ricevuta di ritorno elettronica. Si tratta di ricevute richieste negli scambi commerciali, alla luce delle possibilità offerte dalla tecnologia.

La parte III tratta dei contratti conclusi per via elettronica. Essa non intende modificare la disciplina generale dei contratti, ma solamente fornire alcune regole aggiuntive essenziali per il commercio elettronico.

L'articolo 14 precisa che le proposte di conclusione di contratto non rivolte a parti determinate sono da considerarsi quali inviti a proporre, e non come proposte contrattuali. La regola mira a proteggere i gestori dei siti di commercio elettronico interattivi alla luce del fatto che la clientela di tali siti è potenzialmente illimitata. Infatti, se la proposta generica fosse considerata come una vera e propria proposta, la comunicazione inviata dal cliente costituirebbe accettazione e il gestore del sito sarebbe contrattualmente vincolato da ogni accettazione. Tuttavia, qualora un numero elevato di clienti inviasse i propri messaggi in un periodo di tempo ridotto, specialmente se fuori dagli orari lavorativi ordinari, il gestore del sito risulterebbe aver concluso un numero elevato di contratti, il che potrebbe creare difficoltà con la gestione delle scorte. Il meccanismo proposto subordina la conclusione del contratto alla conferma da parte del venditore e gestore del sito, che così avrà tempo per verificare le giacenze di magazzino.

L'articolo 15 precisa che determinati contratti possono essere conclusi senza supervisione da parte di persona fisica senza inficiarne il valore giuridico. Trattasi di regola desumibile dai principi generali, ma che si aggiunge per completezza, e che si applica, ad esempio, in caso di transazioni automatiche su parametri predefiniti, quale, ad esempio, la vendita di beni a prezzo predeterminato che incrocia un ordine di acquisto di pari importo in un mercato elettronico.

L'articolo 16 introduce una salvaguardia in caso di errore materiale, ovvero di battitura, da parte di persona fisica che interagisce con un sistema automatizzato. La regola non si applica se il sistema informativo automatizzato prevede un meccanismo di correzione dei dati inseriti quali, ad esempio, una schermata di riassunto e conferma di tali dati. Inoltre, la regola non si applica se la persona che ha commesso l'errore non lo comunica non appena ne abbia conoscenza, e se tale persona ha tratto comunque beneficio dalla transazione inficiata dall'errore, per esempio, ricevendo un servizio per via informatica.

Il titolo secondo del progetto di legge disciplina la firma elettronica. La definizione di firma elettronica, contenuta nell'articolo 4 lettera (h), rinvia ad una nozione ampia e tecnologicamente neutra che possa ricomprendere tutte le tecniche esistenti e future per ricondurre una comunicazione elettronica al suo mittente ovvero indicarne la volontà rispetto all'informazione contenuta nel messaggio. A tal riguardo, occorre notare che la firma, sebbene intrinsecamente legata al supporto cartaceo nella sua accezione tradizionale, non implica necessariamente consenso o adesione ad un documento: valga, per tutti, l'esempio delle firme apposte per presa visione o per presenza. Il testo riconosce che le firme elettroniche devono svolgere i medesimi compiti di quelle tradizionali ed assicura la flessibilità normativa necessaria a tal fine.

L'articolo 17 ribadisce l'applicazione alle firme elettroniche del principio fondamentale della neutralità tecnologica. Il secondo comma di tale articolo precisa tuttavia che, in osservanza al principio dell'autonomia negoziale, le parti possono derogare a tale norma ovvero scegliere quale tecnologia offre



il miglior equilibrio tra costi e benefici alla luce delle loro esigenze, specie commerciali. Ad esempio, applicazioni bancarie spesso richiedono livelli di sicurezza più elevati, pattuiti dalle parti. Deve essere inoltre ricordato che eventuali norme contenute in leggi speciali potrebbero non essere derogabili.

L'articolo 18 pone i requisiti per l'equivalenza funzionale tra firma elettronica e firma tradizionale. Il progetto di legge adotta il modello "a doppio livello" adottato originariamente nella legislazione di Singapore del 1999 e da lì esportato in molte altre legislazioni, compresa l'attuale direttiva comunitaria sulla firma elettronica. Si tratta di un'innovazione importante rispetto alla Legge 20 luglio 2005, n. 115, che di fatto ha adottato un modello prescrittivo risultante nella necessità di utilizzare una tecnologia specifica (infrastruttura a chiave pubblica, o PKI) per le firme elettroniche.

Il modello "a doppio livello" prevede appunto due tipi di firme elettroniche: la firma semplice e la firma presunta affidabile.

La firma semplice, descritta nell'articolo 19 primo comma, riconosce come valida firma elettronica qualsiasi metodo che possa servire per identificare l'autore della comunicazione e per comprenderne la volontà rispetto alla comunicazione stessa. Il valore probatorio concreto dipenderà dalla valutazione delle circostanze della firma (articolo 18(1)(b)(i)). In ogni caso, verranno riconosciute quelle firme che hanno in pratica raggiunto l'obiettivo per cui sono state affisse (articolo 18(1)(b)(ii)).

La firma presunta affidabile (in testi di legge stranieri definita come "firma qualificata o avanzata") soddisfa i più stringenti requisiti di cui all'articolo 18 secondo comma e viene pertanto associata ad una presunzione, peraltro confutabile, in merito all'origine e, se sussistono le condizioni, all'integrità del messaggio. Le firme elettroniche apposte utilizzando una infrastruttura a chiave pubblica soddisfano abitualmente i requisiti di cui all'articolo 18 secondo comma e pertanto saranno di solito associate con tali presunzioni.

L'articolo 19 conferisce all'Autorità per l'informatica la facoltà di stabilire quali tecnologie soddisfino i requisiti di cui all'articolo 18 secondo comma.³ Tale determinazione può aiutare il giudice nell'apprezzamento del valore tecnico della tecnologia concretamente usata, ma non si sostituisce alla sua valutazione giuridica. Dunque, certe tecnologie possono soddisfare i requisiti di cui all'articolo 18 secondo comma indipendentemente dalla esistenza di una valutazione dell'Autorità per l'informatica e, al tempo stesso, il giudice potrà, in presenza di elementi probatori adeguati, rovesciare la presunzione associata ad una tecnologia che ha fatto oggetto di valutazione positiva da parte dell'Autorità per l'informatica.

Gli articoli 20 e 21 dettano i principi a cui si devono attenere il firmatario e il terzo facente affidamento sulla firma elettronica.

L'articolo 22 introduce il principio della non discriminazione geografica in materia di firme elettroniche. Esso sostituisce alla disciplina prevista dall'articolo 12 della Legge 20 luglio 2005, n. 115 e

³ Si veda, per un meccanismo non dissimile nella sostanza, l'articolo 2, quarto comma della Legge 20 luglio 2005, n. 115.



dagli articoli 13 e 14 del Decreto 8 novembre 2005 n. 156, fondati su meccanismi formali più rigidi che non sono stati davvero attuati né a livello nazionale né a livello comunitario, fonte di ispirazione originaria di tale norme. In realtà, San Marino non ha ancora conosciuto uno sviluppo significativo di prestatori di servizi informatici, e gli operatori sammarinesi devono spesso rivolgersi a prestatori di servizi stranieri. Inoltre, gli scambi economici sammarinesi con stranieri condotti con mezzi elettronici sono frequenti. Si è desiderato dunque adottare una norma che faciliti al massimo il riconoscimento delle firme straniere, facendo riferimento ad un criterio fondato su un livello di affidabilità della firma sostanzialmente equivalente a quello nazionale.

La parte seconda del titolo secondo del progetto di legge tratta dei prestatori di servizi di certificazione. Si tratta di norme redatte secondo il principio di neutralità tecnologica.

L'articolo 23 rinvia ai poteri dell'Autorità per l'informatica in materia di supervisione dei prestatori di servizi di certificazione. Al riguardo, si ricorda, ad esempio, l'articolo 12 del Decreto 8 novembre 2005 n. 156 che attribuisce all'Autorità determinate facoltà in caso di inizio attività da parte dei certificatori nazionali.

Gli articoli 24 e 25 elencano determinati requisiti a cui il prestatore di servizi di certificazione deve ottemperare. Si tratta di requisiti nella sostanza equivalenti a quelli previsti nell'articolo 5 della Legge 20 luglio 2005, n. 115, ma, come già menzionato, riformulati in termini tecnologicamente neutri.

Il titolo III del progetto di legge mira a sviluppare e a dare applicazione al principio contenuto nell'articolo 11 della legge 130/2010.

A tal proposito, occorre ricordare che, nello spirito informatore dell'articolo 11 della legge 130/2010, per commercio elettronico si intende l'attività di commercio di beni e servizi di qualsiasi natura, svolti in parte o per la sua totalità tramite rete informatica. Ciò si configura quando una persona fisica o giuridica compra o vende prodotti e servizi via web. Tale definizione comprende sia il commercio elettronico diretto, relativo a beni e servizi immateriali selezionati, ordinati, pagati e ricevuti direttamente online, che il commercio elettronico indiretto, in cui il contratto ha ad oggetto uno o più beni materiali, la cui trasmissione deve essere effettuata tramite i normali mezzi di trasmissione. In questo caso perciò lo scambio commerciale si svolge in parte online ed in parte offline.

Per chiarezza, si ribadisce che il presente progetto di legge si applica ai seguenti tipi di transazioni:

- Business to Business (B2B): in cui sono coinvolti due o più professionisti, rappresenta il commercio elettronico all'ingrosso con categorie merceologiche predefinite;
- Business to Consumer (B2C): le transazioni coinvolgono il professionista ed il consumatore;
- Consumer to Consumer (C2C): in cui la volontà si esprime tra due o più privati per mezzo di siti finalizzati a questo tipo di commercio.



Nel dettaglio, l'articolo 26 precisa le procedure, modalità e requisiti per il rilascio di licenza di commercio elettronico, che può essere esclusiva per gli imprenditori che non dispongono di canali di vendita tradizionali. L'articolo 27 crea il Registro delle attività e-commerce e ne specifica il contenuto. L'articolo 28 precisa determinati obblighi di informazione posti a tutela dei professionisti e dei consumatori coinvolti nella transazione elettronica. L'articolo 29 richiama le sanzioni applicabili in materia. L'articolo 30 assicura l'effettività dell'applicazione del presente progetto di legge agli scambi commerciali, sottraendo tali scambi al regime della Legge 20 luglio 2005, n. 115. L'art. 31 regola il tempo concesso affinché tutte le attività commerciali all'ingrosso, al dettaglio o di servizio che svolgano anche attività di vendita on-line procedano con la registrazione obbligatoria presso l'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio. Infine gli articoli 32 e 33 contemplano l'abrogazione di precedenti leggi in contrasto con la medesima e la relativa entrata in vigore.

Tutto ciò descritto, si evidenziano alcuni punti particolarmente qualificanti della presente proposta di legge quali:

- la scelta di individuare nei testi legislativi della Commissione delle Nazioni Unite per il diritto del commercio internazionale prodotti dall'UNCITRAL la fonte normativa per l'esercizio legislativo, assicurando certezza, comparabilità ed esperienza nella messa in pratica della presente norma;
- la scelta di informare la legge sui principi di non discriminazione, neutralità tecnologica ed equivalenza funzionale;
- la scelta di trattare in modo esaustivo i tre titoli rilevanti per regolamentare lo scambio di informazioni elettroniche: delle comunicazioni elettroniche; della firma elettronica; del commercio elettronico;
- la scelta di prevedere una licenza esclusiva di commercio elettronico per l'esercizio di tutti i tipi di vendita: all'ingrosso, al dettaglio e di servizi;
- la volontà di creare un commercio elettronico di qualità e certificato, grazie alla possibilità offerta dalla previsione del Registro della attività e-commerce che darà la possibilità agli operatori economici che vi fanno parte di ricevere un marchio "e-commerce San Marino" e permettere la ricognizione, il monitoraggio ed il controllo delle attività di commercio elettronico. Il censimento degli operatori permetterà di conoscere chi fa attività di commercio on-line agevolando lo studio di politiche di sviluppo e d'incentivazione del settore e renderà più semplice l'attività di controllo da parte degli uffici preposti;
- la scelta di aver definito obblighi espositivi validi, a ben vedere, sia nei confronti dei professionisti che dei consumatori;



E' volontà della scrivente Segreteria promuovere al meglio la legge tra gli operatori economici sammarinesi e non, organizzare un convegno presso l'Università di Bologna che ha collaborato con il Segretariato UNCITRAL per la redazione del progetto di legge ed è allo studio un Kit e-commerce che vorrebbe coinvolgere Camera di commercio e le associazioni di categoria al fine di avvicinare il maggior numero di operatori economici possibile a questo tipo di attività.

Eccellentissimi Capitani Reggenti,

Onorevoli colleghi

Desidero sottolineare che per la prima volta la Repubblica di San Marino introduce nel suo ordinamento una normativa sull'e-commerce, sicuramente arrivando molto in ritardo rispetto ad altri Paesi ma l'aver predisposto una legge moderna e completa utilizzando le migliori esperienze mondiali come fonte ispiratrice darà la possibilità di guadagnare attenzione immediata grazie anche alla unicità di alcuni strumenti presenti nella legge come il registro del commercio elettronico e la relativa licenza esclusiva.

Questo progetto di legge rappresenta uno strumento che incorpora un forte potenziale per lo sviluppo della nostra economia offrendo l'opportunità di un'apertura sui mercati internazionali grazie alla semplicità e fluidità che solo la rete può offrire.

In ultimo ma non meno importante, l'aver collaborato con un organismo internazionale come il Segretariato UNCITRAL delle Nazioni Unite e che colgo l'occasione per ringraziare, ha permesso al nostro Stato di fruire di un'esperienza unica ed importante per lo studio e la stesura della legge sfruttando a pieno la nostra Sovranità ed utilizzando al meglio la nostra partecipazione all'interno degli organismi internazionali.

In conclusione si propone perciò una normativa moderna, coerente e in linea con i principi giuridici prevalenti di quei paesi che hanno conosciuto un particolare successo nello sviluppo del commercio elettronico.

IL SEGRETARIO DI STATO

Marco Arzilli



Segreteria di Stato per l'Industria, l'Artigianato e il Commercio

Contrada del Collegio 38 - Palazzo Mercuri - Città di San Marino 47890 - Repubblica di San Marino

Tel. 0549.882924; 0549.882576 Fax 0549.882529 e-mail info.industria@gov.sm